

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 13/04/2006

Bollettino regionale DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 4 aprile 2006, n.105

Decreto commissariale n. 290/2004. Revoca.

### IL COMMISSARIO DELEGATO

- Visto il D.P.C.M. del 29.12.2005, nonché il comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 245/2005 così come convertito nella legge n. 21/2006, con il quale è stato prorogato fino al 31 maggio 2006 lo stato di emergenza ambientale per il settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Puglia e la normativa di emergenza con particolare riferimento ai compiti ed ai poteri, anche di deroga, conferiti;
- visto il decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, con il quale è stato adottato il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della regione Puglia;
- visto il decreto commissariale n. 296 del 30.9.2002 di completamento, integrazione e modificazione del citato decreto n. 41/2001;
- visto il decreto commissariale n. 290 del 13.12.2004, con il quale è stata indetta procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso del bacino di utenza BR1, costituito dagli impianti di compostaggio, di centro per la raccolta differenziata, di selezione, di biostabilizzazione e di produzione di CDR già realizzati nonché dagli impianti da realizzare costituiti dalla discarica di servizio-soccorso e dall'eventuale impianto di termovalorizzazione;
- visto il decreto commissariale n. 187 del 9.12.2005 con il quale si è proceduto ad apportare al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui ai precedenti decreti commissariali n. 41/2001 e n. 296/2002 le integrazioni, modificazioni ed aggiornamenti rese necessari dal riscontro delle deficienze istruttorie e valutative illustrate nella sezione "PREMESSA" del citato decreto n. 187/2005 ed in particolare il paragrafo 2.2.1. del citato aggiornamento del piano regionale ove è sancita la inadeguatezza di qualsiasi previsione di realizzazione di impianti di incenerimento della frazione secca o dei rifiuti urbani tal quali;
- viste l'Ordinanza del TAR Puglia Bari n. 221 del 23.03.2005 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione limitatamente agli atti di indizione della nuova gara per l'affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico del bacino BR1 di cui al decreto commissariale n. 290/04, la sentenza n. 3411 del 26.07.2005 con la quale, lo stesso TAR, ha accolto il ricorso proposto dalla concorrente Falck avverso il decreto commissariale n. 277/CD del 26.11.2004 di non aggiudicazione per

mancanza di offerte valide della gara di cui al decreto commissariale n. 309/2003, nonché la sentenza n. 202/06 del 14.03.2006 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da CO.LA.RI., concorrente alla gara di cui al decreto commissariale n. 309/2003, limitatamente alla riammissione in gara della Falck e lo ha respinto per il resto;

#### Rilevato che:

- allo stato è definitivamente sancita la non aggiudicazione di cui al decreto 277/CD/04 e che è venuta meno la causa di sospensione della nuova gara di cui al decreto commissariale n. 290/04;
- la gara indetta col decreto commissariale n. 290/04 è incompatibile con le previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, come modificato, integrato ed adeguato con decreto commissariale n. 187/2005;

# Considerato che:

- sussiste, in capo alla stazione appaltante, il potere di procedere al ritiro dell'indizione di un appalto, ove sussistano, come nella presente fattispecie, i presupposti per la revoca dell'atto, costituiti da specifiche ragioni di pubblico interesse;
- nel bilanciamento degli interessi contrapporti appare ampiamente prevalente l'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento di indizione, suscettibile di arrecare rilevante pregiudizio per l'efficienza del sistema di gestione degli RSU e per il bacino BR1;
- appare, di converso, recessiva la posizione giuridica in cui versano i concorrenti, anche alla luce della circostanza che nel procedimento di indizione, non si è ancora provveduto all'apertura dei plichi;

# Ritenuto, pertanto, che:

- l'indizione della gara di cui trattasi non è compatibile con le disposizioni del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia;
- sussistono i presupposti per la revoca dell'indizione, stante l'inconciliabilità della stessa con le linee portanti del sistema di gestione dei rifiuti delineata dal nuovo piano e con i connessi pregnanti profili di interesse pubblico alla coerenza del sistema con i principi e gli obiettivi fissati dal Trattato UE, dalle norme comunitarie derivate di settore e dalla normativa nazionale vigente ed, in genere, con il principio dello sviluppo sostenibile;
- risultano preponderanti, rispetto alla posizione della parte privata, i complessivi profili di interesse pubblico alla revoca dell'indizione della gara di cui al decreto commissariale n. 290/04; in forza dei poteri conferiti

### **DECRETA**

- E' revocato, per le ragioni illustrate nelle premesse, il decreto commissariale n. 290 del 03.12.2004, con il quale è stata indetta la gara per l'affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso nel bacino di utenza BR1.
- Il presente decreto, suscettibile di impugnazione entro 60 giorni dalla piena conoscenza con ricorso dinanzi al TAR del Lazio Sede di Roma, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni dalla piena conoscenza, con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, è notificato ai concorrenti alla gara ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

- Il presente decreto è altresì trasmesso al Comune di Brindisi, alle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei bacini BR1 e BR2, alla Provincia di Brindisi, alla Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia, al Prefetto di Brindisi, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile.

Il Commissario Delegato Nicola Vendola